

N. 8450 di Repertorio

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura aperta con previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2, sub-investimento 4.4.3 "Rinnovo del Parco Autoveicoli dei Vigili del Fuoco - per l'affidamento della fornitura di n. 100 Autobottipompa (ABP) a due assi da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Cod. Fisc. n. 80219290584, e la Società Bai Brescia Antincendi International S.r.l., con sede legale in Bagnolo Mella (BS) - 25021, Via Bruno Buozzi n. 34 - Cod. Fisc.: 03166490171 - P.IVA: 01697930988 LOTTO 2 – Iniziativa ASP 3001886 – CIG 9209403FC2 CUP F59I22000350006 per l'ammontare complessivo al netto dell'I.V.A. di € 24.000.000,00 (Euro ventiquattromilioni/00), per un importo netto unitario di € 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00) =====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di dicembre (14/12/2022), in Roma - via Cavour n. 5, nella stanza n. 20 bis del V piano della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, dinanzi a me dott.ssa Daniela Di Vico, Ufficiale Rogante supplente per i contratti ed i verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni interessanti il citato Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n. 31 del 14/04/2022 e per effetto di provvedimento di incarico dell'Ufficio

dell'Ufficiale Rogante prot. n. 31691 del 01/12/2022, che rimangono agli atti di me sottoscritto Ufficiale Rogante, sono comparsi: =====

- il Dott. Ing. Giovanni NANNI, nato a Montereale (AQ) il 29/01/1958, C.Fisc: NNNGNN58A29F595V, persona conosciuta da me Ufficiale Rogante, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, nella quale è incardinato l'Ufficio Macchinario e Attrezzature (Stazione appaltante, nel seguito solo "S.A."), del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nel seguito solo "Dipartimento", agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno, partita fiscale n. 80219290584, con indirizzo di posta elettronica certificata (nel seguito solo "PEC") di contatto ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it;=====

il Sig. Flavio GANDOLFI, nato a Brescia il 13/05/1961, C.F.: GNDFLV61E13B157R, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di titolare effettivo e consigliere delegato munito dei poteri di sottoscrivere disgiuntamente contratti di fornitura per importi illimitati in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2022, come riportato nell'estratto della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia n. PRA/145934/2022/CBSAUTO del 30/11/2022 che si allega al presente atto sub lettera "A", della Società BAI BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL S.R.L. con sede legale e operativa in Bagnolo Mella (BS), Via Bruno Buozzi, n. 34, 25021, (PEC: baibresciasrl@legalmail.it, Mail: bai@bai.it) - Cod. Fisc. 03166490171 - P.IVA 01697930988, che in seguito sarà indicata soltanto "Società";=====

I predetti, della cui identità e qualità io Ufficiale Rogante supplente sono certo,

avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni al presente atto e vogliono procedere alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con il quale convengono e stipulano quanto segue: =====

PREMESSO

- **che** con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito PNRR); =====

- **che** con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla GURI del 24/09/2021 Serie generale - n. 229, sono state *assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*"; =====

- **che** il Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ricevuto uno specifico finanziamento nell'ambito del PNRR: Missione 2 Componente 2

- Transizione energetica e mobilità sostenibile, sub-investimento 4.4.3 *"Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco"* per un importo pari ad € 424.000.000 (*quattrocentoventiquattromilioni/00*)) e che è fatto obbligo di assicurare il conseguimento della milestone di aggiudicazione degli appalti, di cui all'investimento assegnato, entro il 30/06/2024 e del target entro il 30/06/2026, in linea con gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; =====

- **che**, pertanto, in attuazione degli obiettivi assegnati a questa Amministrazione nell'ambito dell'indicato PNRR, con determina a contrarre prot. n° 80 DCRISLOG del 29/04/2022, che si allega al presente atto sub

lettera “B”, il Dipartimento ha manifestato l’intento di procedere all’espletamento di una gara in procedura aperta telematica, in due lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione, per il lotto 2, di n. 100 autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; =====

- **che** con relativo bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S 87 del 04/05/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale – n. 52 del 06/05/2022 - e sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it al link <https://www.vigilfuoco.it/asp/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=35840&f=1> nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché su due quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale, il Dipartimento ha indetto ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i una procedura di gara aperta, in due lotti, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato D.Lgs., per l’affidamento della fornitura di: n. 100 autopompaserbatoio (APS) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai servizi di soccorso in ambito urbano del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lotto 1 - con importo a base d’asta di € 30.000.000,00 (*Euro trentamiloni/00*) *al netto di IVA*, corrispondente ad un prezzo unitario al netto dell’I.V.A. di € 300.000,00 (*euro trecentoimila/00*); n. 100 autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aereoportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco - Lotto 2 - con importo a base d'asta di 27.000.000,00 (*euro ventisettemilioni/00*), corrispondente ad un prezzo unitario al netto di I.V.A. di euro 270.000,00 (*euro duecentosettantamila/00*); =====

– **che** l'indicata procedura di gara, come previsto dalla succitata determina a contrarre a cui fa seguito il presente contratto, si è svolta in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 52 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i =====

– **che** nella citata determina a contrarre è previsto che il Dipartimento, sulla base della disponibilità di bilancio, per i tre anni successivi decorrenti dalla firma del contratto originario conseguente alla procedura di gara sopra indicata, ha la facoltà - senza tuttavia esserne obbligato - di acquistare dalla Società risultata affidataria della procedura ad evidenza pubblica relativa al Lotto 2, ulteriori n. 100 autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano, da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante la stipula di appositi contratti ai sensi dell'art. 63, co 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (fornitura per complementarietà), a condizione che la Società aggiudicataria si impegni a effettuare la fornitura agli stessi patti, prezzi, condizioni ed oneri di detto contratto originario, fatta salva la sola variazione dell'indice ISTAT calcolata dalla data di firma del presente contratto originario ed eventuali ulteriori necessità tecniche del Dipartimento, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara; ===

– **che**, sulla base delle esigenze e nell'ambito degli obiettivi, anche finanziari, fissati dal PNRR per lo specifico investimento di cui il Corpo dei Vigili del fuoco è titolare, il Dipartimento si riserva la facoltà - senza tuttavia esserne obbligato - di acquistare dalla Società risultata affidataria della procedura ad evidenza pubblica ulteriori unità nell'ambito del quinto

contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con apposito singolo atto; =====

– **che** con la citata Determina a contrarre, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito solo R.U.P.) il Dott. Ing. Antonino Casella, Dirigente in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, autorizzato ad esperire tutti gli atti connessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica a seguito della quale è scaturito il presente contratto; =====

– **che** l'offerta economica formulata dalla predetta Società Bai Brescia Antincendi International S.r.l., per il Lotto 2, è stata ritenuta congrua con attestazione a firma del RUP prot. DCRISLOG n. 26131 del 07/10/2022, che rimane depositata agli atti della S.A. ; =====

– **che** nei confronti della Società Bai Brescia Antincendi International S.r.l. con sede legale ed operativa in Bagnolo Mella (BS) 25021 – Via Bruno Buozzi n. 34 è stata rilasciata informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.; =====

– **che** la Società ha presentato la documentazione attestante il rispetto del principio del “Do No Significant Harm (DNSH)” con riferimento al Regolamento (UE) 2020/852, in conformità al dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento UE 241/2021) secondo cui tutte le Misure dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza devono soddisfare l'indicato principio; =====

– **che** la Società, con oltre 50 dipendenti, ha presentato un rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità (D.lgs.n. 198/2006) ai sensi dell'art. 47 del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021; =====

– **che**, inoltre, il verbale conclusivo della verifica dei requisiti generali (ai

sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del 26/10/2022 relativo alla predetta Società, che rimane depositato agli atti della S.A., attesta l'assenza di motivi ostativi alla firma del presente atto; =====

– **che**, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con Decreto di aggiudicazione prot. n. 210 del 28/10/2022, che si allega al presente atto sub lettera "C", è stata deliberata l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla Società Bai Brescia Antincendi International S.r.l., con sede legale e operativa in Bagnolo Mella (BS) 25021 – Via Bruno Buozzi n. 34 C.Fisc.: 03166490171 e P.IVA: 01697930988; =====

– **che** la Stazione Appaltante, con nota prot. DCRISLOG N. 28345 del 31/10/2022, che rimane depositata agli atti della S.A. medesima, ha comunicato alla Società Bai Brescia Antincendi International S.r.l. l'aggiudicazione della gara per la fornitura dei veicoli indicati nell'intestazione del presente atto; =====

– **che** la Società ha provveduto alla regolare costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 01/12/2022; =====

– **che** ai fini del termine di stipula del presente contratto trova applicazione il termine dilatorio (c.d. *stand still*) previsto dall'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.=====

Art. 1 - Premessa - La narrativa che precede, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il

Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica, ancorchè non materialmente allegati. =====

Si vuole ora procedere alla stipula del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con cui si conviene e si sottoscrive quanto di seguito riportato. =====

Art. 2 - Oggetto del contratto. Caratteristiche tecniche - Forma oggetto del presente contratto la fornitura di n. 100 autobottipompa (ABP) a due assi alimentate a gas compresso (biometano) da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – lotto 2 - , nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, sub-investimento 4.4.3 “Rinnovo del Parco Autoveicoli dei Vigili del Fuoco”). La fornitura e le caratteristiche tecniche delle autobottipompa (ABP) oggetto del presente contratto devono essere integralmente conformi al Capitolato Tecnico predisposto dal Dipartimento in sede di gara e ai relativi allegati, nonché a tutta la documentazione costituente “l'Offerta Tecnica” presentata dalla Società in sede di gara e a tutti i documenti che hanno formato oggetto di verifica da parte della Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate. =====

Detta documentazione, che la Società stessa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna, depositata agli atti della S.A., seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le autobottipompa (ABP) in fornitura dovranno possedere le caratteristiche riportate al paragrafo 2 – Caratteristiche Tecniche del Capitolato Tecnico di gara e dovranno essere caratterizzate come riportato al paragrafo 2.2.14 - Livree del Capitolato Tecnico di gara. =====

Le autobottipompa (ABP) in fornitura, nonché tutti i sottosistemi, dispositivi, impianti installati e le attrezzature fornite, dovranno rispondere a tutte le disposizioni di legge e alle norme tecniche applicabili - comprese quelle di cui sia stata già stabilita la successiva entrata in vigore – alla data del termine di presentazione dell’offerta. =====

Dovranno altresì rispondere ai requisiti di norma che, sulla base di disposizioni già emanate alla data di pubblicazione della gara, diventeranno obbligatori entro 120 (*centoventi*) giorni dal termine di presentazione delle offerte. =====

Qualora intervenissero variazioni di norma, successive alla pubblicazione della gara e prima dell’approntamento al collaudo/verifica di conformità delle autobottipompa (ABP), la Società aggiudicataria si impegna ad informare prontamente l’Amministrazione e dovrà formulare proposte di adeguamento che, ove accettate dall’Amministrazione stessa, formeranno oggetto di approvazione e conseguenti atti di recepimento. Le autobottipompa (ABP) dovranno, altresì, rispondere alle seguenti disposizioni: Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento d’Esecuzione; norme della serie EN 1846; norme in materia di contenimento delle emissioni sonore; norme vigenti in tema di contenimento delle emissioni inquinanti; norme vigenti in tema antinfortunistico e di tutela della salute e sicurezza; regolamenti e norme vigenti relativi alla omologazione di veicoli destinati alla circolazione sia su strada che nel sedime aeroportuale. =====

Gli automezzi forniti dovranno essere idonei all’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico Italiano. =====

Tale idoneità dovrà essere documentata in sede di verifica di conformità

mediante certificazioni ed attestazioni dei competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cura e spese della Società aggiudicataria.

Le autobottipompa (ABP) acquisite saranno immatricolate nel Registro Automobilistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dotate di targa VF fornita dall'Amministrazione e installata a cura della Società. =====

Per quanto non meglio specificato si fa comunque riferimento ai sopra citati atti di gara e a tutta la documentazione costituente l'Offerta Tecnica presentata dalla Società stessa in sede di gara. =====

Nell'espletamento della fornitura di cui al presente contratto la Società si obbliga a fornire fino al collaudo/verifica di conformità della fornitura il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute; altresì, è facoltà del Dipartimento richiedere o autorizzare migliorie e varianti alle condizioni contrattuali su proposta della Società, se nel corso della fornitura si rendesse necessario e opportuno approntare le suddette modifiche, migliorie e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le caratteristiche prestazionali. Qualora ciò non dia luogo a variazioni di prezzo, la Società si obbliga ad eseguire su dirette disposizioni della S.A. quanto richiesto. =====

Le autobottipompa oggetto della presente fornitura dovranno essere realizzati su autotelai a due assi nuovi di fabbrica e guida a sinistra e costruiti secondo le migliori regole dell'arte, senza difetti o imperfezioni. =====

Art. 3 - Importo della fornitura – Il costo complessivo al netto della IVA per la fornitura di n. 100 autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come da offerta economica della Società, allegata al presente

contratto sub lettera “D”, ammonta a € 24.000.000,00 (*Euro ventiquattromilioni/00*), pari a un costo unitario netto di € 240.000,00 (*Euro duecentoquarantamila/00*).=====

L’IVA, nella misura del 22%, sull’ammontare complessivo netto offerto dalla Società, è pari a € 5.280.000,00 (*Euro cinquemilioniduecentottantamila/00*) e rimane a carico del Dipartimento. Di conseguenza, l’importo complessivo, al lordo dell’IVA, della fornitura di che trattasi ammonta ad € **29.280.000,00** (*ventinovemilioniduecentottantamila/00*).=====

L’importo complessivo lordo sopra riportato sarà corrisposto dal Dipartimento secondo quanto previsto dal successivo art. 13 (Pagamento); esso si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi assunti dalla Società stessa con il presente contratto. =====

La Società, inoltre, si impegna a fornire, fino alla stipula del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, ferma restando la facoltà per il Dipartimento di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione e fino al collaudo/verifica di conformità della fornitura. =====

Art. 4 – Esecutività - Il contratto diviene efficace ed esecutivo con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, come previsto dall’art. 50, comma 3 del d.l. 77/2021 s.m.i. ==

La Società si impegna a comunicare, entro il termine di **10 (dieci)** giorni dalla stipula la sede dello stabilimento dove avverrà la lavorazione della fornitura, con nota indirizzata al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Macchinario e Attrezzature – Via

Cavour n. 5, 00184 Roma, inviato alla casella di posta elettronica certificata di seguito riportata: *ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it*. =====

Art. 5 - Sorveglianza e controllo delle lavorazioni – Il Dipartimento si riserva la facoltà di eseguire la sorveglianza e il controllo sull'esecuzione delle lavorazioni in corso d'opera in tutte le loro fasi. =====

Per consentire il controllo la Società si obbliga a: =====

a) permettere l'accesso nei propri stabilimenti agli incaricati del Dipartimento ed a farli accompagnare da persona esperta, in grado di fornire loro i chiarimenti che venissero richiesti; =====

b) mettere a disposizione dei medesimi incaricati le apparecchiature ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione di prove, verifiche ed accertamenti, qualora presenti nella Società; =====

c) valutare la fattibilità delle proposte avanzate dalla S.A. a seguito dei suggerimenti degli incaricati della sorveglianza delle lavorazioni. =====

Resta salva la facoltà del Dipartimento di far eseguire le prove e gli accertamenti presso Gabinetti o Laboratori di propria fiducia e con spese a carico del Dipartimento stesso. Le risultanze delle prove e del collaudo non esonerano comunque la Società dalle responsabilità e qualsiasi altra conseguenza derivante dal presente contratto e dalle leggi. =====

Le spese di viaggio e le indennità di missione dovute, a norma di legge, agli incaricati della sorveglianza o del controllo delle lavorazioni sono a carico del Dipartimento. =====

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 108 (risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nel corso delle lavorazioni venissero comunque rilevate irrisolvibili deficienze tecniche. =====

Per quanto sopra, a seguito della risoluzione del contratto, il Dipartimento, oltre all'incameramento della cauzione, si riserva inoltre la facoltà di procedere alla esecuzione in danno della fornitura di cui trattasi e all'applicazione di penali. Il Dipartimento, inoltre, si riserva il diritto di apportare, senza ulteriori oneri a suo carico e senza che siano prorogati i tempi previsti per l'approntamento al collaudo, variazioni non sostanziali alle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, in funzione dello sviluppo tecnologico e/o delle prove e accertamenti effettuati dalla Commissione di sorveglianza. Le eventuali variazioni proposte dalla citata Commissione dovranno essere comunque approvate dal Dipartimento e concordate con la Società. =====

Art. 6 - Termini di approntamento – La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere approntata per il collaudo, a cura ed oneri della Società presso il proprio stabilimento sito in 25021 Bagnolo Mella (BS) – Via Bruno Buozzi, n. 34 come di seguito riportato:=====

- **n. 1 Unità prototipo** di autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al punto 4.1 del Capitolato Tecnico di gara completamente allestita e caricata con il materiale previsto nel Capitolato Tecnico medesimo corredata della documentazione prevista al punto 2.3 del richiamato Capitolato, entro il termine massimo di 180 (*centottanta*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. In fase di allestimento del prototipo la Società si impegna ad offrire la massima assistenza per il vaglio di eventuali impianti e attrezzature complementari di cui la S.A. vorrà dotare i veicoli in fornitura. In particolare, nel periodo

decorrente dall'accettazione dell'unità prototipo alla comunicazione di prosecuzione della produzione, il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare ulteriori valutazioni, anche in attività di operatività reale, al termine delle quali potranno essere richieste alla ditta fornitrice eventuali modifiche migliorative per il prototipo e/o per le unità rimanenti; =====

- **fornitura di n. 33 (trentatre)** autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco completamente allestite e caricate con il materiale previsto nel Capitolato tecnico di gara e dell'offerta tecnica, corredate della documentazione prevista dal suddetto Capitolato entro il termine massimo di 240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della nota di completamento della fornitura succitata trasmessa dalla Stazione Appaltante all'aggiudicatario, ed esclusi dal computo i giorni del mese di agosto; =====

- **fornitura di n. 33 (trentatre)** autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco completamente allestite e caricate con il materiale previsto nel Capitolato tecnico di gara e nell'offerta tecnica, e corredate della documentazione prevista, entro il termine di 240 (*duecentoquaranta*) giorni decorrenti dalla data di consegna delle precedenti autobottipompa, ed esclusi dal computo i giorni del mese di agosto; =====

- **fornitura di n. 33 (trentatre)** autobottipompa (ABP) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai distaccamenti aeroportuali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco completamente allestite e caricate con il materiale previsto nel Capitolato tecnico di gara e nell'offerta tecnica, e

corredate della documentazione prevista, entro il termine di 240 (*duecentoquaranta*) giorni decorrenti dalla data di consegna delle precedenti autobottipompa, ed esclusi dal computo i giorni del mese di agosto; =====

Le parti pattuiscono la possibilità di approntamento frazionato anche in anticipo rispetto ai termini sopraindicati, a condizione che vengano rispettati i termini di esigibilità previsti al successivo art. 13 (Pagamento-Esigibilità). ===

Le unità approntate al collaudo devono essere completamente allestite e caricate con il materiale previsto nella documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica presentata e corredate della documentazione prevista dal Capitolato Tecnico di gara. =====

Non sarà considerato imputabile alla Società l'eventuale ritardo di consegna dovuto a causa di forza maggiore, purché adeguatamente comprovata e documentata. La Società dovrà inviare, a tal fine, apposita richiesta di sospensione dei termini di consegna al Dipartimento entro 15 (quindici) giorni dalla verifica dell'evento che ha dato causa al ritardo. La durata della suddetta sospensione, opportunamente motivata dalla Società, verrà valutata dal Dipartimento, che procederà all'accettazione o alla rideterminazione della stessa tenendo conto anche dei termini assegnati per la realizzazione dell'investimento di competenza, nell'ambito del PNRR. =====

La Società dovrà dare comunicazione dell'ultimazione della fornitura ed approntamento al collaudo all'indirizzo e con le modalità riportate al precedente Art. 4 (Esecutività) entro i termini di approntamento sopraindicati.

ART. 7 – Collaudo/Verifica di conformità - Il collaudo/verifica di conformità della fornitura di che trattasi verrà effettuato, da apposita Commissione nominata dal Dipartimento, presso la sede di approntamento e in

accordo con la tempistica prevista per la fornitura di cui trattasi come stabilito dal precedente art. 6 (Termini di approntamento), secondo le modalità indicate ai punti 4 (Fornitura) e 5 (Collaudo/Verifica di Conformità) del Capitolato Tecnico che, pur non essendo materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.=====

Per il collaudo/verifica di conformità dell'unità prototipo e dell'intera fornitura saranno a carico della Società tutte le spese necessarie per le verifiche, i materiali, le attrezzature, la strumentazione nonché le spese per le prove su circuito, eventuali piccole riparazioni o sostituzioni a seguito di prove. Saranno, altresì, a carico della Società eventuali spese per i danni al personale e alle cose che dovessero verificarsi nel corso delle prove per il cattivo funzionamento del mezzo, dei suoi sottosistemi o delle attrezzature o comunque per cause imputabili alla Società stessa. =====

Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove dovrà essere reperito dalla Società, salva la facoltà della Commissione di sostituire il predetto personale, in tutto o in parte, con proprio personale VF nel caso di prove su circuito. In tal caso (prove su circuito con personale VF) dovrà conseguentemente essere stipulata a carico della Società una polizza infortuni/morte e responsabilità civile (massimale 1.500.000,00 euro) per il personale VF impegnato in tali prove su circuito. Per lo svolgimento delle prove su viabilità pubblica i veicoli saranno muniti di "targa prova" fornita dalla Società, assicurati a cura della Società e condotti da personale della stessa. =====

Fanno carico al Dipartimento tutte le spese per il viaggio ed indennità di missione da corrispondere, a norma di legge, ai componenti della

Commissione incaricata delle verifiche di cui al presente articolo. Qualora la Commissione stessa non abbia potuto compiere gli esami e le prove sugli strumenti a causa della mancata messa a disposizione del personale di assistenza o degli apparecchi di misura, le spese di viaggio e le indennità di cui sopra saranno poste a carico della Società. =====

Nel caso di nuovo collaudo per rivedibilità o per ripresentazione degli automezzi rifiutati dalla Commissione, tutte le spese relative alle successive sedute di verifica di conformità, comprese quelle di viaggio e le indennità di missione da corrispondere ai componenti della Commissione incaricata, saranno poste a carico della Società. =====

Per quanto riguarda le tolleranze in generale e le caratteristiche dei materiali non specificate nel presente contratto e negli atti tecnici parte integrante dello stesso, si fa riferimento al paragrafo 5.2 del Capitolato e alla normativa vigente. =====

La comunicazione di ripresentazione al collaudo/verifica di conformità dovrà essere fatta dalla Società allo stesso indirizzo e con le stesse modalità riportate al precedente Art. 4 (Esecutività) del presente contratto. =====

Il Dipartimento, prese in esame le risultanze del collaudo, in caso di rifiuto dello stesso, prima di decidere in merito, instaura un contraddittorio con la Società invitandola a produrre le proprie osservazioni nel termine perentorio di 15 (*quindici*) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rifiuto del collaudo/verifica di conformità. La Società dovrà inviare le proprie osservazioni allo stesso indirizzo e con le stesse modalità riportate al precedente Art. 4 (Esecutività) del presente contratto. =====

In presenza di difetti che non infirmino la bontà e la idoneità dei veicoli e/o

materiali in fornitura, il Dipartimento potrà accettare la fornitura stessa previa applicazione di uno sconto sul prezzo contrattuale, da quantificare in funzione delle carenze riscontrate. =====

In tale fase, le spese relative a qualunque ulteriore esame e prova che il Dipartimento ritenesse di disporre sono a carico della Società. =====

Art. 8 – Consegna– La consegna degli automezzi in fornitura avverrà, a cura ed oneri della Società, dopo il favorevole collaudo/verifica di conformità ed accettazione da parte del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Gli autoveicoli allestiti (prototipo e lotti successivi) dovranno essere consegnati dalla Società in condizione di pronto impiego, in perfetto ordine e puliti all'interno e all'esterno completi del materiale di caricamento previsto nel Capitolato Tecnico. Tale condizione dovrà risultare dai verbali di consegna. La targa VF (anteriore e posteriore) sarà fornita dal Dipartimento ed installata a cura della Società su ciascun veicolo alla consegna. =====

La Società si impegna a ricoverare e custodire fino alla consegna i veicoli e l'attrezzatura costituenti la fornitura o il lotto collaudato ed accettato in locali propri (o dei quali disponga) senza alcun compenso. Durante tale periodo, le spese per la custodia, l'assicurazione dei mezzi e del materiale di caricamento contro danni di qualsiasi genere quindi anche incendio, furto ed eventi meteorologici avversi dovranno essere a carico della Società. =====

I mezzi collaudati ed accettati saranno resi disponibili per il ritiro da parte dell'Amministrazione presso una struttura in Italia individuata in accordo con la Società. =====

Il Dipartimento comunicherà, a mezzo PEC, alla Società, unitamente all'accettazione della fornitura in argomento e/o dei singoli lotti, i Comandi

dipendenti incaricati del ritiro dei veicoli. =====

La proprietà dei veicoli allestiti completi della dotazione e del materiale di caricamento costituenti la fornitura collaudata ed accettata viene trasferita al Dipartimento a decorrere dalla data degli appositi “Verbali di consegna”, che saranno firmati, per ciascun veicolo, dagli incaricati del ritiro del Dipartimento stesso e da un rappresentante della Società. Sarà cura ed onere della Società trasmettere detti verbali al Dipartimento, preferibilmente in formato elettronico allo stesso indirizzo di PEC riportato al precedente art. 4 (Esecutività) del presente contratto. =====

In occasione della consegna del prototipo dovrà essere predisposto un corso per personale istruttore VF - almeno 6 unità – di durata adeguata ai contenuti del corso e comunque non inferiore a 6 (*sei*) ore, principalmente dedicato a fornire le istruzioni e la formazione pratica necessarie per l'utilizzo in sicurezza del mezzo e dell'impianto idrico antincendio secondo le vigenti norme, per la sua gestione e manutenzione ordinaria, per l'identificazione delle cause più comuni di guasto e rimedi da porre in atto per il corretto ripristino della funzionalità (con esclusione dei guasti che necessitano di manutenzione straordinaria). Nelle consegne successive dei singoli lotti andranno previsti corsi analoghi per gli operatori VF incaricati del ritiro dei mezzi adeguatamente organizzati e pianificati al fine di consentire una corretta ed efficace formazione. Al termine dei suddetti corsi di formazione verrà rilasciato agli operatori VF uno specifico attestato riportante gli argomenti trattati nonché la durata del corso in ore. =====

Art. 9 – Cauzione – Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito

nelle forme di legge, un deposito cauzionale definitivo di € 1.152.000,00,00(*Euro unmilione centocinquanta due mila/00*), pari al 12 % (*dodici per cento*) dell'importo complessivo della fornitura al netto dell'IVA di cui al precedente art.3 (importo della fornitura) del presente atto, così ridotto del 50% per effetto del possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO serie 9000:2015 per lo specifico settore, ulteriormente ridotto del 20% - come da art.97 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per effetto del possesso della certificazione ambientale della serie UNI EN ISO 14001:2015, entrambe in corso di validità. =====

Il suddetto deposito cauzionale è stato costituito mediante polizza/fideiussione assicurativa n. 2367313 del 01/12/2022, emessa dalla “Compagnie Francaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, in breve “COFACE”, con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte e sede secondaria in via Lorenteggio n. 240, 20147 Milano (*pec: coface@pec.coface.it*) iscritta al registro delle Imprese di Milano 09448210154 e all’elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00107, autenticata nella firma del garante dalla dott.ssa Laura Valotti notaio in Brescia, iscritta nel collegio notarile di Brescia, con atto del 02/12/2022, recante la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di rappresentanza e di impegno del soggetto che ha emesso la garanzia per conto della compagnia garante.=====

In caso di inesecuzione totale o parziale degli obblighi contrattuali da parte della Società, il Dipartimento ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo del deposito cauzionale costituito a garanzia di detti obblighi, in

misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e fino alla concorrenza delle penalità eventualmente dovute e del danno subito. =====

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, con le modalità e nei termini previsti dall'art.103, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.=====

Art. 10 – Penalità – Qualora la Società ritardi l'approntamento e/o la ripresentazione al collaudo della fornitura, oltre i termini di tempo indicati nei precedenti art. 6 (Termini di approntamento) e art.7 (Collaudo/verifica di conformità) per ogni giorno di ritardo, ai sensi del combinato disposto dell'art.113/bis – co. 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 50, co. 4, del d.l. 77/2021, sarà applicata la penalità dello 0,8‰ (*zerovirgolaotto per mille*) sull'importo contrattuale al netto dell'IVA del lotto in ritardo, o su parte di esso. L'ammontare complessivo della suddetta penalità, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, non potrà comunque superare il 20% (*venti per cento*) dell'importo netto della fornitura.

Eventuali ritardi che dovessero verificarsi, ad eccezione del documentato caso di forza maggiore e caso fortuito, non potranno essere invocati dalla Società ai fini della contestazione in ordine all'applicazione delle citate penalità. =====

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. =====

Nel caso di esaurimento della capienza del deposito cauzionale definitivo presentato, il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere alla Società il rifinanziamento dello stesso mediante attivazione di ulteriore garanzia, che dovrà assumere la stessa forma del primo deposito cauzionale definitivo. =====

Qualora la Società sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, il Dipartimento, risolto il contratto come da art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e

s.m.i., oltre all'incameramento della garanzia definitiva, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in danno. =====

Art. 11 – Garanzia - Assistenza successiva alla vendita – La Società si impegna a garantire ciascun autoveicolo, a partire dalla data di accettazione del lotto, per un periodo di quattro anni (*48 mesi*), nei termini di legge vigenti, come previsto nell'Offerta Tecnica. Gli autoveicoli (autotelaio e allestimento), ed il materiale di caricamento previsto in fornitura, saranno garantiti da qualsiasi difetto o deterioramento anomalo anche relativo alla verniciatura e ai trattamenti anticorrosione. L'intervento in garanzia rimane a totale carico della Società con i termini e le modalità previste al punto 3 del Capitolato Tecnico.

Sono a carico della Società gli oneri per le sostituzioni degli elementi dei veicoli in fornitura e dei relativi accessori che, comunque, presentassero imperfezioni per meno che buona qualità dei materiali o loro imperfetta lavorazione non rilevabili al collaudo e che non siano imputabili ad errori di impiego e/o cattiva manutenzione. =====

La garanzia comprenderà materiali e manodopera ed i relativi interventi di assistenza/diagnosi guasti verranno prestati entro 2 (*due*) giorni lavorativi dalla richiesta, nel luogo in cui si trova il veicolo. La riparazione, qualora non eseguibile contestualmente alla diagnosi, dovrà iniziare entro 4 (*quattro*) giorni lavorativi dalla richiesta ed essere conclusa nei tempi tecnici strettamente necessari in relazione all'entità dell'intervento necessario, presso la sede in cui il veicolo si trova o presso una officina indicata dalla Società e ubicata entro un raggio di 150 (*centocinquanta*) km, con trasferimento a cura del Dipartimento. Nel caso in cui il guasto richieda il trasferimento del veicolo presso uno stabilimento della Società fornitrice o altro stabilimento da essa individuato

distante più di 150 (*centocinquanta*) Km, tale trasferimento avviene a cura ed oneri della Società stessa entro 6 (*sei*) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di messa a disposizione da parte del Dipartimento. =====

I lavori di riparazione devono iniziare entro 8 (*otto*) giorni lavorativi dalla data di ordine e concludersi nei tempi strettamente necessari, in relazione all'entità degli interventi da eseguire. La restituzione deve avvenire entro 6 (*sei*) giorni lavorativi dalla conclusione dei lavori o dal collaudo positivo degli stessi ove previsto, salvo diversi accordi. =====

Nel caso di servizio di assistenza richiesto durante il periodo di garanzia – periodo nel quale verrà conservato il deposito cauzionale nella misura del 20% (*venti per cento*) dell'originario importo garantito – qualora il servizio stesso non venga svolto nelle modalità e nei termini sopra indicati, il Dipartimento provvederà ad applicare una penalità nella misura dello 0,3 ‰ (*zerovirgolatré per mille*) per giorno di ritardo relativamente al costo di aggiudicazione del singolo veicolo incamerando l'importo corrispondente dalla quota parte di deposito cauzionale conservato e non svincolato. =====

Indipendentemente dall'obbligo di garanzia di cui al presente articolo, la Società garantisce, altresì, gli strumenti in fornitura dai vizi occulti di costruzione, ai sensi e per i termini dell'art. 1667 del Codice Civile. =====

La Società al termine del periodo di garanzia e di manutenzione programmata dovrà fornire un riepilogo degli interventi effettuati. =====

La Società si impegna a rendere disponibili i ricambi per almeno 15 (*quindici*) anni dalla data della fornitura. =====

La Società rimane la sola responsabile del servizio di assistenza e si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento, all'indirizzo PEC di contatto

ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it il centro di assistenza individuato. =
La fornitura del veicolo (autotelaio e allestimento) comprende il servizio di manutenzione programmata previsto dal manuale d'uso e manutenzione, per un periodo pari a quello della garanzia con le stesse decorrenze temporali di quest'ultima. Gli interventi di manutenzione programmata saranno effettuati preferibilmente presso la sede ove il veicolo è assegnato, o presso una officina autorizzata dalla Società=====

Art. 12 - Disciplina di forniture specifiche – La Società, previa formale autorizzazione del Dipartimento, potrà far eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità presso stabilimenti non dipendenti dalla Società stessa, quelle parti che, per ragioni tecniche e/o economiche, non fosse in grado di fabbricare direttamente. In tal caso, l'unica e diretta responsabile nei confronti del Dipartimento rimane sempre e solo la Società, che sin da ora si impegna a comunicare la sede degli stabilimenti non dipendenti dalla Società dove saranno eseguite le lavorazioni di cui sopra: né i ritardi, né inconvenienti che dovessero prodursi ad eccezione del documentato caso di forza maggiore, potranno essere invocati dalla Società stessa come discriminanti per concessioni di proroga, condono di multe, rifiuto di materiali al collaudo. ===

Art. 13 – Pagamento – Esigibilità – Il pagamento sarà effettuato a seguito di favorevole collaudo/verifica di conformità ed accettazione dell'intera fornitura, o di parte di essa, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i. intestata al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali – Ufficio Macchinari e Attrezzature – Via Cavour, 5 - 00184 ROMA - C.F.

80219290584, completa del CIG riportato nell'intestazione del presente atto e di CUU (Codice Univoco Ufficio: **4KVKLC**), con mandato diretto intestato alla Società sul conto corrente dedicato. Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, co. 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità), sarà effettuato con l'applicazione del metodo della scissione dell'IVA. =====

Al fine di consentire al Dipartimento l'emissione del mandato di pagamento, secondo le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 20.4.1994 n. 367 e s.m.i. (D.Lgs. 7.8.1997 n.279), la Società, ove non già provveduto, dovrà comunicare in tempo utile l'Istituto Bancario presso cui effettuare il bonifico e il proprio codice IBAN, anche in assolvimento degli obblighi di tracciabilità in materia dei flussi finanziari previsti dal successivo Art. 17. =====

Le richieste di liquidazione, qualora emesse prima di favorevole collaudo ed accettazione dell'intera fornitura, o di parte di essa, non comporteranno obbligo di pagamento anticipato da parte del Dipartimento. =====

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto avverrà nell'ambito degli stanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2, sub-investimento 4.4.3 *“Rinnovo del parco autoveicoli dei Vigili del fuoco”*, a valere sulla contabilità speciale n.6300 aperta a favore del Dipartimento dei Vigili del fuoco. =====

Rimane fermo che il pagamento delle spese è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti nell'ambito del circuito finanziario del “PNRR”. L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa dell'eventuale, temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi in contabilità speciale. =====

Le parti specificamente pattuiscono che, per ragioni di ordine amministrativo e tecnico, il pagamento sarà effettuato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 9.11.2012 n. 192, entro e non oltre **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica. =====

La S.A. precisa che il pagamento sarà esigibile come previsto nel Decreto di aggiudicazione qui allegato sub lettera “C” e, segnatamente, esigibilità negli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 per la consegna dell'intera fornitura in relazione alle previsioni dei termini di approntamento di cui all'art. 6 =====

Prima di ogni pagamento saranno comunque disposte le verifiche di regolarità contributive (DURC), dello stato di “non inadempienza” (Agenzia delle Entrate – Riscossione), della regolarità del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'I.V.A. in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente contratto. =====

Oltre a quanto previsto nel precedente capoverso, prima del pagamento di ciascun stato di avanzamento si provvederà alla verifica del rispetto circa il mantenimento delle condizionalità e requisiti previsti dal PNRR. =====

Qualora decorrano inutilmente i suddetti termini, saranno applicate le disposizioni in materia di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della citata normativa. =====

La S.A., su istanza della Società e dopo la comunicazione di esecutività del presente contratto, potrà corrispondere alla Società stessa l'anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 30% (*trenta per cento*) dell'importo netto contrattuale complessivo nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento, previa necessaria garanzia da parte dell'appaltatore, così come previsto dall'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.L.

34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e come confermato nella legge di conversione 77/2020. =====

Art. 14 – Modifiche contrattuali e revisione dei prezzi. – Il contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., come interpretato autenticamente dall’art. 7, comma 2 ter del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79. Le modifiche non dovranno alterare la natura generale del contratto. =====

Le variazioni, come previsto nel Disciplinare di gara che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente contratto, potranno riguardare innovazioni tecnologiche sopravvenute alla redazione dell’offerta tecnica e/o intervenute disposizioni legislative in corso d’opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la revisione dei prezzi secondo l’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI). =====

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta in misura non superiore alla differenza tra l’anzidetto indice disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto e sarà comunque contenuta entro i limiti della effettiva disponibilità del bilancio dell’Amministrazione. =====

Ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b) del Codice resta comunque salva la possibilità di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento entro il limite del 10% dell’importo di aggiudicazione. =====

Art. 15 - Rispetto priorità trasversali PNRR – Pari opportunità. Ai sensi dell’art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Società, dopo aver dichiarato in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di cui al predetto articolo con riferimento ai commi 2 “Relazione sulla situazione del personale per imprese con più di 50 dipendenti” e 3bis “Dichiarazione al rispetto condizionalità assunzione persone disabili per imprese con più di 50 dipendenti”, si impegna al mantenimento dei medesimi per tutta la durata del contratto. A tal fine l’Amministrazione provvederà al controllo del corretto adempimento da parte della Società, in sede di collaudo/verifica di conformità. Relativamente all’art. 47 comma 4 “Dichiarazione circa l’obbligo di incremento dell’occupazione giovanile e femminile”, la dichiarazione di impegno al rispetto da parte dell’Appaltatore, formulata in sede di partecipazione, sarà oggetto di specifico controllo in sede di collaudo/verifica di conformità dall’Amministrazione. =====

Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra comporterà l’applicazione delle penali come disciplinate dall’art.10 (Penalità). =====

Art. 16 - Rispetto principio “Do No Significant Harm”. Con riferimento a quanto previsto nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento UE 241/2021, articolo 18, le prestazioni di cui al presente contratto sono uniformate alle misure ed ai criteri di cui al principio di “Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, di seguito “DNSH”. =

Pertanto, in sede di presentazione dell’offerta, la Società si è impegnata a rispettare tali criteri e misure DNSH come riportate nel Capitolato Tecnico par. 6 e nei restanti atti di gara, così come modificati con i chiarimenti pubblicati in data 15/06/2022 prot. n. 129, che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati. =====

Durante la fase di esecuzione del contratto, la Società si impegna quindi al rispetto del principio DNSH secondo quanto dichiarato, nei termini di assolvimento e durata. =====

Di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del contratto verranno definite le modalità operative di controllo e mantenimento dei criteri e delle misure afferenti il rispetto del principio in oggetto. =====

Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva

espressa – La Società si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. =====

A tale fine la Società, ove non già provveduto, si obbliga a comunicare entro il termine perentorio di 7 (*sette*) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ovvero a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente rispetto ai dati già trasmessi. =====

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico e conterranno sia il Codice identificativo di Gara (CIG) che il Codice Univoco di Progetto (CUP) riportati nell'intestazione del presente atto. =====

Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del presente contratto devono essere accompagnate dalla dichiarazione della Società, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente l'assicurazione del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l'inosservanza di detti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata legge 13/08/2010 n. 136. =====

Il Dipartimento, in occasione di ogni pagamento alla Società, verificherà con

interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. =====

La mancata osservanza delle sopra richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 e l'automatica risoluzione del contratto a norma dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima legge. =====

Art. 18 – Informazione antimafia – Ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011 il presente contratto viene stipulato a seguito di rilascio di informazione di cui all'art. 84, comma 3 da parte della Prefettura di Brescia in data 04/11/2022. Resta fermo che, nel caso in cui venga successivamente accertata la sussistenza di una delle cause interdittive previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., il Dipartimento procederà al recesso dal presente contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 94 del citato decreto legislativo e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i. =====

Art. 19 – Subappalto – Nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Società è vietata ogni forma di subappalto in mancanza di previa ed espressa autorizzazione da parte del Dipartimento. =====

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e del credito – E' vietata alla Società la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È fatto altresì divieto per la Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale ed espressa autorizzazione del Dipartimento.

La cessione dei crediti, se autorizzata dal Dipartimento, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 106, co.13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L'eventuale richiesta di autorizzazione dovrà essere formalizzata a cura della Società. =====

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. =====

Art. 21 – Obblighi sociali - La Società si impegna a rispettare gli obblighi previsti in materia ambientale, sociale e del lavoro dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto del presente contratto, le disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché delle retribuzioni. In particolare, al personale impiegato dalla Società sarà applicato il contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni lavorative, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente le normative

vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e diritto al lavoro dei disabili, ribadendo quanto già sopra previsto. =====

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi, delle retribuzioni e degli altri oneri sociali dovuti in base alla legge, nonché per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. =====

Non sussiste, nella fattispecie, obbligatorietà da parte del Dipartimento di redazione del D.U.V.R.I. =====

Art. 22 - Controversie contrattuali – Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e l'applicazione del presente contratto ed, in particolare, qualora la Società non intendesse accettare l'eventuale rifiuto alla fornitura da parte del Dipartimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte mediante accordo bonario tra le parti. =====

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, come indicato negli atti di gara, è esclusa la facoltà della competenza arbitrale. =====

Successivamente alla comunicazione del provvedimento del Dipartimento di rifiuto alla fornitura, la Società potrà eventualmente adire la competente autorità giudiziaria. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti pattuiscono che, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il foro elettivo competente, è quello di Roma. =====

Art. 23 - Oneri fiscali - Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti

dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto. =====

Art. 24 – Spese Contrattuali - Tutte le spese contrattuali e di registrazione restano a carico della Società. =====

Art. 25 – Oneri per la sicurezza –Per l’esecuzione del presente contratto non sono previsti oneri per la sicurezza a carico del Dipartimento. =====

Art. 26 - Cambio di denominazione sociale - La Società, in caso di cambio di denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell’atto notarile, da trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante all’indirizzo PEC: *ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it*. =====

Art. 27 – Domicilio legale – Per l’esecuzione del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio come di seguito indicato, ove si conviene che gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere dovranno essere notificati: =====

a) la Società in Via Bruno Buozzi, n.34 25021 Bagnolo Mella (BS), elegge a proprio domicilio legale l’indirizzo PEC di contatto: *baibresciasrl@legalmail.it* . =====

b) il Dipartimento presso l’Ufficio Macchinari e Attrezzature della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ministero dell’Interno, con sede in via Cavour, 5 - 00184 Roma, elegge a proprio domicilio legale l’indirizzo PEC di contatto: *ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it*.=====

Art. 28 - Decadenza dei diritti dell'assuntore - Rimane espressamente

convenuto tra le parti la decadenza di qualunque diritto, ragione ed azione che la Società contraente ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove non siano proposti, con apposita istanza, al Dipartimento nel termine di tre mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto. =====

Art. 29 - Condizioni generali – Per tutto quanto non specificato nel presente atto, la fornitura sarà eseguita sotto l'osservanza delle norme contenute: =====

a) nel R.D. 18/11/1923 n. 2440 (legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato) e nel relativo "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.; =====

a) nel "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" di cui al D.P.R. 16/12/1999, n. 550, pubblicato nella G.U.R.I. 28/03/2000, n.73, per le parti ancora in vigore; =====

b) nel D.Lgs. n. 50/2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; =====

c) nelle Linee Guida ANAC.; =====

d) nel Codice Civile e nelle leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili con la legge e il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

f) nella normativa afferente i finanziamenti destinati alle Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dettagliatamente riportate nella Determina a contrarre prot. DCRSILOG n. 80 del 29/04/2022 allegata al presente atto sotto la lettera "B"; =====

g) nelle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in

materia fiscale e di contratti di diritto privato; =====
che formano parte integrante del contratto stesso, come se fossero testualmente
trascritte o materialmente allegate, senza peraltro allegarle, ai sensi dell'art. 99
del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, che la Società dichiara di
ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna. =====

Art. 30 – Clausola di recesso (Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i. articolo 1

c. 3 e c. 13) – Il Dipartimento ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso
non inferiore a 15 (*quindici*) giorni e previo pagamento delle prestazioni
eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui,
tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite,
i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26,
co. 1, della legge n. 488 del 23/12/1999, successivamente alla stipula del
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite citato nella predetta legge. Ogni patto contrario alla
presente disposizione è nullo. =====

Art. 31 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali - Ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'altra al
trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per
finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del presente
contratto.=====

Art. 32 – Allegati al contratto - Costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto gli allegati, prodotti in bollo, di seguito indicati: =====

- 1) allegato “A”: Delibera del Consiglio di amministrazione del 24/11/2022 riportata nell’estratto della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia del 30/11/2022, n. PRA/145934/2022/CBSAUTO;=====
- 2) allegato “B”: Determina a Contrarre prot. DCRISLOG n. 80 del =====
29/04/2021; =====
- 3) allegato “C”: Decreto di aggiudicazione prot. DCRISLOG n. 210 del
28/10/2022; =====
- 4) allegato “D”: offerta economica della Società acquisita tramite piattaforma
- 5) informatica A.S.P. di Consip S.p.A. (codice iniziativa n. 3001886) completa del report con le proprietà della firma digitale; =====
- 6) allegato “E”: Patto di Integrità, completo del report con la proprietà delle firme digitali delle parti che sottoscrivono il presente atto; =====

Art. 33 – Clausola finale – Il presente contratto, come concordato, viene sottoscritto congiuntamente dalle parti. =====

Il legale rappresentante della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2 del C.C. dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole contenute negli artt. **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e controllo delle lavorazioni*), **7** (*Collaudo/Verifica di conformità*), **8** (*Consegna*), **10** (*Penalità*), **13** (*Pagamento - Esigibilità*), **22** (*Controversie contrattuali*), **28** (*Decadenza dei diritti dell'assuntore*), del presente contratto, sulle quali da me Ufficiale Rogante viene richiamata la sua attenzione, il cui contenuto la Parte stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna. =====

Art. 34 – Stipula in modalità elettronica – Il presente contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 viene formato in modalità

elettronica con successiva apposizione della firma digitale sia della parte pubblica che di quella privata e, infine, dell'Ufficiale Rogante. Nel caso specifico trova applicazione l'art. 52 bis della legge 89/1913 s.m.i. (Legge notarile) che prevede che le parti possano firmare con firma digitale o con firma elettronica. =====

Io Ufficiale Rogante attesto di aver trasmesso per tempo alle parti, mediante posta elettronica, il testo del presente contratto per la necessaria verifica di conformità alla volontà delle parti stesse. =====

Io Ufficiale Rogante attesto, infine, che il presente contratto è stato sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e che, prima dell'apposizione della propria firma digitale, ho verificato che le firme digitali delle parti sono valide avendo personalmente accertato la validità dei certificati di firma utilizzati, come si evince dal *report* recante le proprietà delle firme digitali apposte. =====

SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, da me personalmente redatto sulla scorta della documentazione fornita dalla S.A., si compone - esclusi gli allegati elencati al precedente art. 32 - di n. 38 (*trentotto*) fogli uso bollo compilati a facciata singola, numerati progressivamente dal n.1 al n. 38 compreso, viene da me letto alle parti contraenti che, avendolo riconosciuto in tutto conforme e regolare, lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono apponendo le prescritte firme digitali sul contratto stesso formato in modalità digitale, completo degli allegati puntualmente descritti al richiamato art. 32 del presente atto.=====

Io sottoscritto Ufficiale Rogante attesto che le firme digitali delle parti sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità personale di ciascuna delle predette parti di cui sono certo, avendo i requisiti di legge. ===

PER L'AMMINISTRAZIONE

Dott. Ing. GIOVANNI NANNI (*firmato digitalmente*)

PER LA SOCIETÀ

Sig. Flavio GANDOLFI (*firmato digitalmente*)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Daniela DI VICO (*firmato digitalmente*)

SECONDA SOTTOSCRIZIONE

La Società, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. =====

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate ai precedenti artt. **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e controllo delle lavorazioni*), **7** (*Collaudo/Verifica di conformità*), **8** (*Consegna*), **10** (*Penalità*), **13** (*Pagamento - Esigibilità*), **22** (*Controversie contrattuali*), **28** (*Decadenza dei diritti dell'assuntore*), del presente atto. ==

PER LA SOCIETÀ

Sig. Flavio GANDOLFI (*firmato digitalmente*)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Daniela DI VICO (*firmato digitalmente*)